

 Comune di Pozzo d'Adda Città Metropolitana di Milano	NUMERO 8	DATA 25-05-2020
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 ANCHE PER L'ANNO 2020 AI SENSI ART. 107, COMMA 5 D.L. N. 18 DEL 17/03/2020		

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE**

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 20:45, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è riunito il Consiglio, in videoconferenza, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione. Eseguito l'appello risultano:

BOTTER Roberto	Sindaco	Presente
COLNAGO Carlo Angelo	Consigliere	Presente
RESELLI Katia	Consigliere	Presente
FUSCO Gianfilippo	Consigliere	Presente
BARILE Marcello Michele	Consigliere	Presente
PELICOLI Francesca	Consigliere	Assente
CORTI Giuseppe	Consigliere	Presente
RICCI Domenico	Consigliere	Presente
CIRNIGLIARO Francesca	Consigliere	Presente
VIVIANI Valentina	Consigliere	Presente
VILLA Andrea	Consigliere	Presente
PANCALI Daniela	Consigliere	Presente
GALLIZZI Nicolas	Consigliere	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. BOTTARI Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BOTTER Roberto nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza ai DPCM e i D.L. vigenti in merito alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta viene effettuata in "videoconferenza" come disciplinato con Decreto sindacale n. 12 del 18.05.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 16 del 21/05/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 31 del citato Regolamento Comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del

tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei*

tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo, pari al 5 %;

Visto l'art. 58-quinquies del D.L. nr. 124/2019 che recita: "1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie"; b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali".

Visto l'art. 107, comma 2 del Decreto Legge nr. 18 del 17/03/2020, convertito con L. del 24/04/2020 nr. 27, che stabilisce che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;

Visto l'art. 107, comma 4 del suddetto Decreto Legge nr. 18 del 17/03/2020 che stabilisce che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683 - bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.

Visto il successivo comma 5 dell'art. 107 del Decreto Legge nr. 18 del 17/03/2020: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Considerato che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, la cui predisposizione è a cura del soggetto gestore del servizio, non è ancora stato trasmesso al Comune di Pozzo d'Adda per la successiva integrazione da parte dello stesso, relativamente ai costi delle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, e per la validazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente, al momento non ancora individuato;

Ritenuto quindi opportuno per il Comune avvalersi della detta facoltà in considerazione della mancata elaborazione del piano finanziario prevista dal comma 5 dell'art 107 del Decreto Legge nr.18 del 17/03/2020 approvando le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 e provvedendo

entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) anno 2020.

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate della TARI anno 2020:

- prima rata: 21/07/2020
- seconda ed ultima rata: 21/12/2020
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 21/07/2020

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi finanziari, allegati al presente atto;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza del Consiglio;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Preso atto dell'intervento del consigliere Villa Andrea il quale rileva che non è possibile procedere alla trattazione di tale punto all'ordine del giorno contestando di non aver ricevuto la relativa documentazione, ed il riscontro del Segretario generale il quale verifica la correttezza degli atti depositati per i consiglieri e che pertanto è possibile proseguire con la discussione del presente punto all'ordine del giorno. Subito dopo la presenza degli atti viene confermata anche dal consigliere Villa il quale non riusciva a visionarla per un mero errore di selezione del link dal quale scaricarli;

Udita la relazione del Sindaco - Presidente - All. A;

[Gli interventi dei Consiglieri presenti alla seduta sono integralmente registrati su supporto magnetico, depositato agli atti, che costituisce parte documentale del presente verbale, al quale si rimanda per tutto quanto qui non riportato]

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Sigg. Viviani Valentina, Villa Andrea e Pancali Daniela), astenuti n. 1 (Sig. Gallizzi Nicolas), su n. 12 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe TARI nella misura adottata per l'anno 2019 (con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 26/03/2019), avvalendosi della facoltà prevista dal comma 5, art 107 del Decreto Legge nr. 18 del 17/03/2020.
- 3) Di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 si provvederà alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) anno 2020, con ripartizione dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021.

- 4) Di dare atto che a seguito dell'art. 58-quinquies del D.L. nr. 124/2019 con decorrenza 01/01/2020 la categoria 11 "uffici, agenzie, studi professionali" viene rinominata in "uffici, agenzie" mentre la categoria 12 "banche, istituti di credito" in "banche, istituti di credito e studi professionali" con conseguente spostamento degli studi professionali, che prima erano inseriti nella categoria 11, nella categoria 12.

TARIFFE TARI 2019 riapprovate per l'anno 2020

a) Utenze domestiche

nr. componenti	TARIFFE	
	Q. Fissa	Q. Variabile
	€/mq/anno	€/anno
1	0,172	53,1
2	0,202	106,21
3	0,225	136,08
4	0,245	172,59
5	0,264	215,73
6 o più	0,279	248,92

b) Utenze non domestiche

n.	attività	TARIFFE	
		Q. Fissa €/mq/anno	Q. Variab. €/mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,178	1,157
2	Cinematografi e teatri	0,122	0,791
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,185	1,200
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,274	1,774
5	Stabilimenti balneari	0,170	1,097
6	Esposizioni, autosaloni	0,142	0,928
7	Alberghi con ristorante	0,474	3,072
8	Alberghi senza ristorante	0,339	2,194
9	Case di cura e riposo	0,375	2,428
10	Ospedale	0,394	2,552
11	Uffici, agenzie	0,432	2,799
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,193	1,256
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,400	2,597
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,485	3,146

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,239	1,546
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,479	3,095
	- idem utenze giornaliere	0,957	6,191
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,429	2,778
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,309	2,009
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,417	2,703
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,217	1,405
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,274	1,768
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,535	16,432
	- idem utenze giornaliere	5,071	32,863
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,082	13,491
24	Bar, caffè, pasticceria	1,710	11,073
	- idem utenze giornaliere	3,420	22,145
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,797	5,171
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,692	4,482
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,079	19,949
28	Ipermercati di generi misti	0,717	4,650
29	Banchi di mercato genere alimentari	1,738	11,269
	- idem utenze giornaliere	3,476	22,538
30	Discoteche, night-club	0,492	3,196

c) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100 %.

- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale determinato dalla Città Metropolitana di Milano nella misura del 5% per l'anno 2020;
- 6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla TARI anno 2020:
 - prima rata: 21/07/2020
 - seconda ed ultima rata: 21/12/2020
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 21/07/2020.
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) Di dichiarare la presente, con separata votazione - voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Sigg. Viviani Valentina, Villa Andrea e Pancali Daniela), astenuti n. 1 (Sig. Gallizzi Nicolas) - immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Pozzo d'Adda

Città Metropolitana di Milano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Dott. Roberto BOTTER

Il Segretario Generale
Dott. Matteo BOTTARI

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Pozzo d'Adda

Città Metropolitana di Milano

Settore Servizi Finanziari

Proposta n. 10

***DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI
ADOTTATE PER L'ANNO 2019 ANCHE PER L'ANNO 2020 AI SENSI ART. 107, COMMA 5 D.L.
N. 18 DEL 17/03/2020***

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere:

Favorevole

Comune di Pozzo d'Adda, li 18-05-2020

IL RESPONSABILE
Dott. Carlo BORRIELLI

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Comune di Pozzo d'Adda

Città Metropolitana di Milano

Settore Servizi Finanziari

Proposta n. 10

***DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI
ADOTTATE PER L'ANNO 2019 ANCHE PER L'ANNO 2020 AI SENSI ART. 107, COMMA 5 D.L.
N. 18 DEL 17/03/2020***

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere:

Favorevole

Comune di Pozzo d'Adda, li 18-05-2020

IL RESPONSABILE
Dott. Carlo BORRIELLI

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

 Comune di Pozzo d'Adda Città Metropolitana di Milano	NUMERO 8	DATA 25-05-2020
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 ANCHE PER L'ANNO 2020 AI SENSI ART. 107, COMMA 5 D.L. N. 18 DEL 17/03/2020		

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 TUEL/2000)

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato il giorno 28-05-2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto fino al 12-06-2020

Il Segretario Generale
Dott. Matteo BOTTARI

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Pozzo d'Adda

Città Metropolitana di Milano

NUMERO

8

DATA

25-05-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 ANCHE PER L'ANNO 2020 AI SENSI ART. 107, COMMA 5 D.L. N. 18 DEL 17/03/2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 co.3 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Pozzo d'Adda 08-06-2020

Il Segretario Generale

Dott. BOTTARI Matteo

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI POZZO D'ADDA

CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/05/2020 punto n. 2

Approvazione tariffe Tari adottate per l'anno imposta 2019 e confermate per l'anno imposta 2020

La Tari è la tassa sui rifiuti che ha sostituito la Tares a partire dal 2014.

Peculiarità di questo tributo è che la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani avviati allo smaltimento.

La deliberazione ARERA del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti a decorrere dal 2020. Tale deliberazione ha creato non poche difficoltà interpretative a livello nazionale.

A queste difficoltà interpretative si sono sommate le problematiche di varia natura sorte a seguito della diffusione della pandemia covid 19 al punto di indurre il legislatore con il d.l. n.18 del 17.3.2020 ad autorizzare i comuni, in deroga alla normativa sopra ricordata, a riapprovare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'esercizio 2020.

Resta inteso comunque che i comuni entro la fine del corrente anno 2020 determineranno ed approveranno un piano economico finanziario dei rifiuti per l'anno 2020.

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Piano economico finanziario per l'anno 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 ed applicati anche per l'anno 2020 possono essere ripartiti nei tre esercizi successivi a partire dall'anno 2021.

Visto che ad oggi non è stato elaborato il piano finanziario del servizio gestione dei rifiuti

Il Consiglio comunale in mancanza dello stesso è chiamato ad approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020.

E di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate della TARI anno 2020

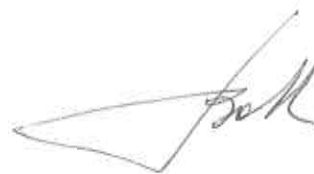
- Prima rata 21 luglio 2020
- 2 rata 21 dicembre 2020

Con possibilità di versamento in un'unica soluzione.

Il consiglio comunale è chiamato altresì a prendere atto che:



- entro il 31 dicembre si provvederà alla determinazione del nuovo piano economico finanziario con ripartizione dell'eventuale congruaggio tra i costi 2019 e 2020 nei successivi tre esercizi a decorrere dall'anno 2021
- con decorrenza 1 gennaio 2020 la categoria 11 "uffici, agenzie studi professionali" viene rinominata "uffici, agenzie", mentre la categoria 12 "banche, istituti di credito" viene rinominata "banche, istituti di credito, studi professionali".

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated shape followed by a series of loops and a final vertical stroke.